



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "CAMPAGNANO"

Regolamento di istituto recante criteri e limiti stabiliti dal Consiglio d'Istituto riguardo ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera "h", D.I. n.129/2018

approvato con delibera n. 14 del 15 aprile 2019

Art. 1 - Principi

1. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h) del DI 129/2018, oggetto del presente articolo, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.
2. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici programmi di ricerca e sperimentazione e tutela della sicurezza e della salute del personale.

Art. 2 - Requisiti

1. Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'art. precedente, in base alla programmazione dell'offerta formativa o per altre motivate esigenze, l'Istituzione scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.
2. Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.
3. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo le esclusioni previste dalla normativa.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 35 e 57 del CCNL del personale del comparto "Scuola".

Art. 3 – Procedura di selezione

1. La selezione dell'esperto esterno avviene previa verifica dell'indisponibilità di personale interno e, in subordine, di personale di altre istituzioni scolastiche.

Via B. Lesen, 2 - 00063 - CAMPAGNANO DI ROMA – (RM)

☎ 069041122 Fax 069042909

C.F. 97197660588 - C.M. RMIC86600E - 31° Distretto Scolastico

sito web: www.iccampagnano.gov.it e-mail: RMIC86600E@istruzione.it PEC: mic86600E@pec.istruzione.it



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "CAMPAGNANO"

2. L'avviso di selezione viene inviato alle istituzioni scolastiche che potrebbero avere tra il loro personale esperti qualificati per l'incarico in oggetto, situate in aree da cui Campagnano sia raggiungibile con relativa facilità, tenuto conto dell'impegno lavorativo previsto.
3. Quando questo tipo di ricognizione non risulti compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista ove ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità dell'esperto/professionista. In particolare il dirigente non procede all'espletamento della selezione qualora:
 - a) si tratti di collaborazioni meramente occasionali e/o attività formative, caratterizzate da un rapporto "intuitu personae", che consentono il raggiungimento del fine e per le quali non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità, così come previsto dalla circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica;
 - b) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
 - c) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - d) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
 - e) attraverso la richiesta ad associazioni riconosciute, albi professionali, fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità;
 - f) l'esperto esterno deve ricoprire un incarico riguardante la sicurezza delle persone, delle cose o dei dati personali, per le quali materie la responsabilità civile e penale rimanga comunque in capo al Dirigente Scolastico
4. Espletate le procedure di cui sopra, se non è stato possibile reperire nominativi in grado di svolgere la prestazione, si procede con apposito avviso di selezione, del quale sarà data informazione attraverso la pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa.
5. Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli, o mediante assegnazione di un punteggio alle voci indicate nell'avviso di selezione.
6. L'accertamento di tali competenze potrà essere effettuato anche attraverso un colloquio, all'esito del quale viene attribuito specifico punteggio.
7. L'avviso di selezione dovrà assegnare, ogniqualvolta sia possibile, un punteggio basato sulla valutazione di precedenti incarichi. Tale punteggio sarà espresso con un numero positivo nel caso l'esperto abbia dato prova di competenza ed affidabilità, e con un numero negativo se l'esperto si sia rivelato poco competente o affidabile alla prova dei fatti.
8. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curriculum, il dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione. La commissione predispone a tal



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "CAMPAGNANO"

fine una relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria.

9. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.
10. La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico ed è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.
11. E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e D.lgs. 196/2003 del Regolamento UE 679/2016 e successive integrazioni normative anche di recepimento.
12. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione, anche nel caso di incarico a titolo gratuito.

Art. 4 – Compensi

1. Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento:
 - a) alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;
 - b) al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326 anche per le attività di direzione corso;
 - c) ai compensi previsti dai regolamenti specifici delle programmazioni UE;
2. In ogni caso, ove più conveniente per l'Amministrazione, potrà essere pattuito un compenso forfettario.